



Si richiama a proposito il proprio parere emesso nella seduta del 19/11/2009 e citato nel quesito, successivamente ribadito con analogo parere nella seduta del 18/6/2012, che s'intendono confermati per la parte concernente la fattispecie del quesito.

Pertanto i trattamenti comunque denominati, ma che a prescindere dalla tecnica di massaggio utilizzata siano trattamenti rilassanti finalizzati al benessere fisico, rientrano nella dizione dell'art. 1 della legge sull'estetica 1/1990, che *“comprende tutte le prestazioni e trattamenti da eseguire sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico”*.

Non è invece applicabile la legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, in quanto escluso con tutta evidenza dall'art. 1 della medesima, che stabilisce che per professione non organizzata si intende l'attività esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



Servizi di sportello le per Imprese, il Commercio e la Tutela Ambientale

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - fax +39 0522 456558

Reggio Emilia, 10 aprile 2014

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2014. 0179042  
del 30/04/2014

Mitt. SUAP COMUNE REGGIO EMILIA PEC



Servizio politiche per l'Industria  
e l'artigianato

Servizio Sanità Pubblica  
Direzione Generale Sanità  
Regione Emilia Romagna,  
Via Aldo Moro, 21

Commissione Regionale per  
Artigianato  
Servizio Politiche per l'industria  
l'artigianato e i servizi  
Viale Aldo Moro , 44

P.S. n° 2567/2014

**OGGETTO:** Quesito in merito a Disciplina delle attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali

Negli ultimi mesi sono sorte nel territorio del comune di Reggio Emilia numerose attività definite dagli operatori come *Massaggi Tuina*.

Al riguardo nel definire la natura giuridica di attività di massaggi in genere, ci siamo sempre attenuti al parere del Consiglio Nazionale per l'artigianato del 27/3/1997 la cui validità è stata ribadita recentemente dalla CRA Emilia Romagna, che prevede solo tre tipi di massaggi 1) curativo 2) sportivo 3) estetico ciascuno riconducibile a specifiche professionalità. Pertanto abbiamo da sempre chiesto il possesso della qualifica di estetista laddove veniva accertata un'attività di massaggio diversa da quella sportiva e curativa.

Considerato che sono stati accertate numerose infrazioni all'obbligo della presenza di estetista qualificato presso i centri di massaggi operanti sul nostro territorio, abbiamo avviato procedimenti di chiusura di esercizi, alcuni ancora in itinere. Le contestazioni sollevate rispetto a questa interpretazione dalle Associazioni interessate, sono che i massaggi praticati rientrano non nella categoria dei massaggi estetici ma in quella delle discipline Bio-naturali rivolte ad assicurare lo stato di benessere della persona.



Reggio Emilia  
città  
delle persone



Reggio Emilia  
città  
delle persone

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del capo I della legge regionale 19 febbraio 2008, n° 2 e di altre, analoghe, leggi regionali, ha effettivamente causato un vuoto normativo circa l'esercizio delle pratiche Bio-naturali determinando interpretazioni normative non uniformi sui diversi territori ed esponendo, conseguentemente, le locali amministrazioni a ricorsi amministrativi sui provvedimenti adottati.

Considerato, che risulta in itinere, una proposta di legge regionale che all'art. 5 "Regolamenti Comunali" recita: *"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento l'attività di estetista, ivi compreso tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività....sono soggette alla disciplina del suddetto Regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia"* si chiede di precisare, se i massaggi che non siano di carattere sportivo o curativo, debbano necessariamente rientrare nell'attività di estetica, anche se rivolti, non ad eliminare o ad attenuare gli inestetismi, ma ad un generico benessere della persona, quali massaggi Shiatsu, olistici o TUINA.

Alcune Associazioni quali la A.CE.M.O (Associazione Centri Massaggio Orientale), richiamano al riguardo la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle Disposizioni in materia di professioni non organizzate, ritenendo che possa essere applicata alle discipline bio – naturali.

Confidando in una risposta in merito stante l'urgenza e l'attualità della problematica

Distinti Saluti,

Assessora alla cura della  
comunità e sviluppo economico  
Natalia Maramotti

Il Dirigente di Servizio  
Dott.ssa Mara Garuti